

STUDIO LEGALE  
PADOVAN

Ania  
Associazione Nazionale  
fra le Imprese Assicuratrici

# Sanzioni economiche internazionali: le principali novità e gli impatti sul settore assicurativo

Avv. Marco Padovan

4 dicembre 2025

# PRINCIPALI NOVITÀ

Approvazione della normativa di recepimento della Direttiva 2024/1226 e introduzione della responsabilità dell'ente (D. lgs. 231/2001)

SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI: Il 19° pacchetto di sanzioni verso la Russia e la preparazione del 20°; *snapback* delle sanzioni verso l'Iran

Sempre maggiori punti di contatti tra AML e sanzioni con *AML Package* e Orientamenti EBA 14 e 15

# VIOLAZIONE DELLE SANZIONI UE DIVERRÀ UN REATO E SARÀ UN REATO PRESUPPOSTO 231

## Art. 83 TFUE – REATO EUROPEO

28 novembre 2022: Il Consiglio, con la Decisione 2022/2332, riconosce la violazione delle misure restrittive come una sfera di criminalità ex art. 83 TFUE.

Direttiva (UE) 2024/1226 del 24/4/2024: termine di recepimento il 20 maggio 2025.

Legge di delegazione europea: art. 5, delega per il recepimento della Direttiva 2024/1226.

Entro il 10 gennaio 2026: adozione definitiva del nuovo Decreto Legislativo, già approvato dal Parlamento il 19 novembre 2025.

## LO STATO ATTUALE: D. LGS. 221/2017 E D. LGS. 109/2007

### ➤ D. lgs. 221/2017:

❑ **Art. 20:** “È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:

a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;

c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti”.

### ➤ D. lgs. 109/2007:

❑ **Art. 13:** “Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione (dei divieti di cui alle misure restrittive UE adottate ai sensi dell’art. 215 TFUE) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro”.

# LE PRINCIPALI NOVITÀ: NUOVE FATTISPECIE DI REATO

## Nuovo capo I-bis nel Libro II, Titolo I del Codice Penale

Art. 275-bis c.p.

«Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea»:

- Art. 275 bis c.p. «Violazione delle misure restrittive dell'Unione»
- Art. 275 ter c.p. «Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione»
- Art. 275 quater c.p. «Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività»
- Art. 275 quinquies c.p. «Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione»

Reclusione da due a sei anni e multa da euro 25.000 a euro 250.000

chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, **fondi o risorse economiche o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;**
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) **conclude a qualsiasi titolo operazioni** economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, **con uno Stato terzo o con suoi organismi** o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) **importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta** beni, anche in forma intangibile, ovvero **presta servizi di intermediazione**, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) **presta servizi di qualsiasi natura**, ivi compresi servizi finanziari, o **svolge operazioni finanziarie**

N.B. Sanzione amministrativa da € 15.000 a € 90.000 quando i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE - REQUISITI AUTORIZZATIVI -  
IMMIGRAZIONE

Art. 275-ter c.p.

- Reclusione da 2 a 6 anni e multa da € 15.000 a € 50.000 per:
  - La persona designata o il legale rappresentante dell'entità o organismo designati, che omette di segnalare fondi o risorse economiche nel territorio italiano di sua proprietà, controllo, possesso o detenzione.
  - Chiunque omette, per ragione del proprio ufficio o della propria professione, informazioni su fondi o risorse economiche appartenenti a persone o entità designate, presenti sul territorio nazionale.
- Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 45.000 se i fondi o le risorse economiche hanno valore inferiore a € 10.000

Art. 275-quater c.p.

- Reclusione da 2 a 5 anni e multa da € 25.000 a € 150.000 per:
  - Chi svolge attività, presta servizi o effettua operazioni in **difformità dagli obblighi dell'autorizzazione** prevista da misure restrittive UE.
- Sanzione amministrativa da € 15.000 a € 80.000 se i fondi, beni e/o servizi hanno valore inferiore a € 10.000.

Art. 275 quinquies c.p.

Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 15.000 a € 90.000:

- Chiunque, senza dolo, ma per COLPA GRAVE in violazione di una misura restrittiva unionale o nazionale attuativa importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i **prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea** o i **prodotti a duplice uso**, individuati dal Regolamento (UE) 2021/821.

N.B. Esonero per chi esercita la professione legale degli obblighi informativi ex art. 275-ter c.p.

Modifiche all'art. 23 del TU sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998):  
Circostanza aggravante per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina in violazione di misure restrittive unionali.

## NUOVI REATI PRESUPPOSTO E ABBANDONO DELLE QUOTE PER QUESTI REATI

- ❖ I reati di cui agli artt. 275-bis c.p., 275-ter c.p. e 275-quater c.p. (nonché la nuova aggravante per il favoreggiamento all'immigrazione clandestina in violazione delle normative sanzionatorie) diventeranno **reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001**.
- ❖ Si abbandona il sistema delle quote e si passa alla percentuale del fatturato o ad un importo monetario.

### SANZIONI PECUNIARIE

- 1%–5% del fatturato globale per i reati ex artt. 275-bis, 275-quater c.p. e art. 12, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998.
- 0,5%–1% del fatturato globale per i reati ex art. 275-ter c.p.

Se il fatturato non è accertabile (comma 2):  
da 3 a 40 milioni € (reati 275-bis, 275 quater, art. 12 co. 1-bis T.U.I.) da 1 a 8 milioni € (reati 275-ter).

### SANZIONI INTERDITTIVE

Da 2 a 6 anni se il reato è commesso da soggetti apicali (art. 5, co. 1, lett. a).  
Da 1 a 3 anni se commesso da sottoposti (art. 5, co. 1, lett. b).

Interdizioni previste dall'art. 9, co. 2:  
es. interdizione dall'attività, revoca licenze, divieto contrattare con P.A., esclusione da contributi, divieto pubblicità.

❖Quindi:  
NECESSITÀ DI AGGIORNARE IL MODELLO  
231



## ADOZIONE DEL 19° PACCHETTO DI SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

- Il 23 ottobre 2025, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato tre nuovi regolamenti che costituiscono il diciannovesimo «pacchetto» di misure restrittive contro la Federazione Russa ossia il **Regolamento (UE) 2025/2033** (modifica il Reg. 833/2014), il **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2035** (modifica il Reg. 269/2014) ed il **Regolamento (UE) 2025/2037** (modifica il Reg. 269/2014).
- Assicurazione e riassicurazione sono «Assistenza Finanziaria» (art. 1 lett. (o) Reg.- 833/2014) quindi vietata per tutte le operazioni merceologiche ristrette
- Garanzie e crediti sono «Fondi» quindi obbligo di congelamento e divieto di messa a disposizione di soggetti designati
- Principali impatti 19° Pacchetto per il settore assicurativo:
  - oltre all'assicurazione, è ora vietata anche la prestazione di servizi di riassicurazione alle navi listate e la copertura assicurativa di navi e aeromobili precedentemente operati, direttamente o indirettamente, dal governo russo o da soggetti stabiliti in Russia;
  - attenzione a nuovi prodotti (es. alcuni prodotti chimici) e servizi (es. intelligenza artificiale) ristretti con diciannovesimo pacchetto;
  - attenzione a nuovi individui e entità designati

N.B.: già in discussione un «ventesimo pacchetto» di misure restrittive UE .

# LO “*SNAPBACK*” NEI CONFRONTI DELL’IRAN – RISUSCITATO IL REG. 267/2012

Il 29 settembre 2025, per lo «*snapback*», sono ritornate in vigore le sanzioni di cui al Reg. 267/20912 come erano al momento del JCPOA (2015).

Problemi di coordinamento con il regime sanzionatorio e di *export control* europeo, che nel frattempo è evoluto.

Di interesse per il mondo assicurativo:

- a. manca una definizione di «**assistenza finanziaria**» (ma verosimilmente la stessa del Reg. 833/2014)
- b. **Divieto di fornire assicurazioni**, riassicurazioni o servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa a «**persone, entità, organismi iraniani**» che non siano persone fisiche

# “SNAPBACK” NEI CONFRONTI DELL’IRAN : LE PRINCIPALI NOVITÀ

## Articolo 30 – Divieto di trasferimento di fondi

L’art. 30 reintroduce il divieto di trasferire fondi tra enti finanziari e creditizi dell’UE (art. 49) e:

- enti finanziari, creditizi e uffici di cambiavalute con sede in Iran, incluse succursali e controllate;
- enti finanziari, creditizi e uffici di cambiavalute situati fuori dall’Iran ma controllati da persone o entità con sede in Iran.

Notifica/ autorizzazione dall’Autorità competente dello Stato membro, secondo i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

## Articolo 30 bis – Altri trasferimenti soggetti a notifica/autorizzazione

I trasferimenti di fondi da o verso persone, entità o organismi iraniani non rientranti nell’art. 30 sono soggetti a obbligo di notifica o ad autorizzazione, in base alle soglie di valore e ai criteri stabiliti dal legislatore.

## Articolo 35 – divieto di fornire servizi di assicurazione

L’art. 35 stabilisce un divieto di fornire assicurazioni, riassicurazioni o servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa all’Iran, al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubbliche; alle persone giuridiche, entità o organismi iraniani diversi dalle persone fisiche; nonché alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione dei soggetti sopra richiamati.

Chi sono le «persone, entità e organismi iraniani»?

- lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell’Iran;
- qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;
- qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;
- qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell’Iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da una persone/entità iraniana.

# INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA EBA 14 e 15 SULLE MISURE RESTRITTIVE

## PROCEDURE RAFFORZATE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE BANCHE E AML PACKAGE

- **Contesto europeo**
  - Crescente rilievo delle sanzioni UE per sicurezza e integrità finanziaria
  - Necessità di uniformare le prassi di compliance tra operatori finanziari.
- **Obiettivi delle Linee Guida**
  - Fornire standard comuni per l'attuazione di misure restrittive UE e nazionali.
  - Ridurre rischi di violazione, aggiramento e incertezza operativa.
  - Rafforzare la resilienza e la reputazione del sistema finanziario europeo.
- **Soggetti destinatari**
  - Istituzioni finanziarie (banche, intermediari).
  - Prestatori di servizi di pagamento (PSP).
  - Prestatori di servizi di crypto-attività (CASP).
- **Applicazione**
  - Pubblicate il 14 novembre 2024, in vigore a partire dal 30 dicembre 2025.
  - Parte integrante del nuovo quadro normativo AML/CFT europeo: transizione verso il nuovo Regolamento AML/CFT dal 2027.

**Definizione di politiche, procedure e controlli interni:** gli Orientamenti stabiliscono gli standard che banche e intermediari devono adottare per assicurare la corretta ed efficace attuazione delle misure restrittive unionali e nazionali.

**Ruolo dell'Organo di Gestione (CdA):** vengono dettagliati compiti e responsabilità del CdA sia nella supervisione strategica sia nella gestione operativa, con riferimento alla tempestiva applicazione delle misure restrittive.

**Nomina di un "membro del personale di alto livello":** l'organo di gestione deve individuare e designare una figura senior responsabile della conformità alle misure restrittive.

**Compiti del responsabile delle misure restrittive:** gli Orientamenti precisano funzioni, attribuzioni e responsabilità operative del "membro del personale di alto livello" incaricato di garantire la piena osservanza delle misure restrittive.

# AML PACKAGE E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

REGOLAMENTO (UE) 2024/1624 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2024  
relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo  
– entrata in vigore differita al 10 luglio 2027

- Con l'entrata in vigore del Reg. 2024/1624, il legislatore unionale intende normare, con un unico strumento, i seguenti **tre aspetti**:
  1. Lotta al riciclaggio di denaro.
  2. Lotta contro il finanziamento del terrorismo.
  3. Gestione, in ambito bancario/finanziario, dei rischi connessi alle sanzioni economiche internazionali.
- Vi è quindi un'intenzione di ***allineare*** gli interventi relativi ai suddetti tre aspetti.

***N.B.: allineamento e armonizzazione tra ambito AML/CFT e sanzioni economiche internazionali non è semplice:  
Logica del sospetto (AML/CFT) vs logica della conformità (sanzioni)***

# STUDIO LEGALE PADOVAN

## MILANO

Foro Buonaparte 54  
milano@studiopadovan.com

## ROMA

Via Sistina 23  
roma@studiopadovan.com

+39 024814994

